

Art. 17.

« La esenzione stabilita nel primo comma dell'articolo 17 della citata legge 15 aprile 1897 non si estende al dazio sugli spiriti, sui liquori e sulle carni ».

(È approvato.)

Art. 18.

« Il Comune chiuso, che passa alla categoria degli aperti, quando provi di non poter altrimenti raggiungere il pareggio del proprio bilancio, potrà ottenere eccezionalmente l'autorizzazione d'imporre un dazio di consumo sugli oggetti indicati all'articolo 16 della legge 15 aprile 1897, n. 161, purchè l'importo di tale dazio non ecceda il 10 per cento del loro valore e siano osservate le modalità prescritte dal citato articolo. »

(È approvato.)

Art. 19.

« Per la determinazione del provento del dazio sui farinacei e della quota di concorso dovuta a ciascun Comune, ai termini degli articoli 2 e 3; per la determinazione delle concessioni e prescrizioni speciali nei casi eccezionali indicati nell'articolo 5; e per la assegnazione dei sussidii, di cui all'articolo 15, saranno fatte le occorrenti istruttorie e le proposte di deliberazione da una Commissione provinciale, in base alle statistiche fornite dai Comuni, corredate dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti la loro esattezza, e dopo compiuti i riscontri e le indagini che crederà opportune per accertare il vero.

« La detta Commissione sarà composta dell'Intendente di finanza che la presiede, di un consigliere di Prefettura designato dal prefetto, di due membri eletti dal Consiglio provinciale, di un componente della Giunta provinciale amministrativa dalla stessa designato fra i suoi membri elettivi, del primo ragioniere dell'Intendenza di finanza, di un ragioniere della Prefettura scelto dal prefetto, e di un segretario della Intendenza, che avrà le funzioni di segretario della Commissione, senza voto. »

Presidente. A questo articolo l'onorevole Comandini ha presentato il seguente emendamento:

Alle parole del secondo comma: « di due membri eletti dal Consiglio provinciale » *sostituire:* « di quattro membri eletti dal Consiglio provinciale. »

Insiste l'onorevole Comandini nel suo emendamento?

Voci. Lo ritiri!

Comandini. Lo ritiro.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Comandini, metto a partito l'articolo 19.

(È approvato.)

Art. 20.

« Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione centrale, che sarà presieduta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di Sezione, o consigliere da lui delegato, e ne faranno parte un altro consigliere di Stato, un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere della Corte dei conti, un delegato dell'Avvocatura generale erariale, due rappresentanti del Ministero dell'interno e due del Ministero delle finanze.

« Questa Commissione avrà il mandato:

di rivedere e rendere definitive le annualità proposte dalle Commissioni provinciali a favore dei Comuni come quota di concorso dello Stato all'abolizione del dazio sui farinacei;

di rivedere e rendere definitive le proposte assegnazioni di sussidi, ai termini dell'articolo 15;

di determinare l'epoca o le epoche da cui dovrà decorrere la cessazione o la riduzione dei dazi sui farinacei, non che le rispettive aliquote, nei casi previsti dall'articolo 5;

di dar parere su tutte le questioni che potranno sorgere sulla applicazione della presente legge.

« Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso il ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria. »

Presidente. A questo articolo 20 l'onorevole Comandini ha proposto il seguente emendamento:

Alle parole del primo comma: « due rappresentanti del Ministero dell'interno e due del Ministero delle finanze » *sostituire:* « un rappresentante del Ministero dell'interno, uno del Ministero delle finanze e due rappresentanti dei Comuni scelti dal Comitato centrale della associazione dei Comuni italiani fra i suoi membri. »

Domando se lo mantiene.

Comandini. Lo ritiro.

Presidente. Gli onorevoli Bertetti e Pivano